

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Oggi, 14 giugno 1977, in Carpi

tra

La Ditta BIESSECI di Carpi

Rappresentata dai titolari Signori Dotti Brenno e Dott. Notari Domenico

e

La Rappresentanza Sindacale Aziendale costituita dai Signori: Righi Nilla, Ce-
stelli Antonella, Sabbatini Armando, Aldini Alberta, Sabbatini Romana, Bulgarel-
li Ezio, Dotti Dimma, D'Ambrosio Gina, Maccaferri Walter, Veroni Ermanna, Bonda-
nelli Stefano, Bertelli Ricciarda, Fantuzzi Giovanna, assistiti dalla F.U.L.T.A.
di Carpi nelle persone di Malavasi Renzo e Gasparini Maurizio.

si stipula

Il seguente Accordo Integrativo Aziendale che integra e sostituisce i precedenti
accordi aziendali.

1) - INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE

Ferma restando la normativa prevista dall'art. 10 - parte generale - del vi-
gente C.C.N.L., la Direzione aziendale fornirà alle Rappresentanze Sindacali Azien-
dali l'informativa riguardante investimenti e nuova organizzazione del lavoro con
particolare riferimento ad eventuali modifiche tecnologiche organizzative e produt-
tive.

Tale informativa avverrà nella eventualità che i programmi di investimento do-
vessero in qualche modo preoccupare i lavoratori per i livelli occupazionali oppure
per il normale orario di lavoro, sia che tale previsione riguardi l'organico com-
lessivo dell'azienda sia che riguardi l'organico e la struttura dei diversi compar-
ti produttivi.

L'azienda si impegna ad effettuare il turn-over con particolare riferimento
all'occupazione femminile e giovanile, tenendo conto delle rispettive categorie (operai
n. 176, impiegati n. 21, intermedi n. 16), compatibilmente con i programmi aziendali e
secondo le esigenze di lavorazione e produttive dell'azienda.

2) LAVORO ESTERNO

L'azienda, per quanto riguarda il lavoro a domicilio darà applicazione a quan-
to previsto dall'art. 7 - protocollo 4° - del C.C.N.L..

L'azienda dichiara che richiederà alla aziende terziste l'impegno del rispetto
delle norme legislative in materia di lavoro e dei contratti di loro pertinenza.

L'azienda, nell'ambito della normativa prevista dall'art. 11 - parte generale -
del C.C.N.L., informerà la Commissione Paritetica delle lavorazioni commesse a terzi
con relativo indirizzo, eventualmente aggiornando tale elenco periodicamente speci-
ficando i settori di attività.

Di unno Dotti S. Ramone, Ferdinando...
Cestelli Antonella, Bertelli Ricciarda, Fantuzzi Giovanna, Malavasi Renzo, Gasparini Maurizio

3) - INTEGRAZIONE SALARIALE

Nel caso di sospensione o riduzione della normale attività produttiva, la Direzione aziendale si impegna ad integrare, per la durata del presente accordo, la retribuzione dei dipendenti, prevista dalle vigenti norme di legge, nella misura di 30 ore all'anno a ciascun dipendente, non cumulabili.

Quanto sopra avverrà previa discussione con la Rappresentanza Sindacale Aziendale e/o con le rispettive organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti, al fine di una equa distribuzione di lavoro tra reparto e reparto, fatte salve le esigenze di carattere tecnico-produttivo dell'azienda.

4) - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E MOBILITA'

Previa informativa alla Rappresentanza Sindacale Aziendale, la Direzione Aziendale attuerà, con criteri di gradualità e tenendo conto delle esigenze produttive dell'azienda, la rotazione nelle diverse mansioni per reparto e/o per gruppi omogenei per realizzare la maggiore professionalità dei lavoratori, verificandone l'attuazione con la Rappresentanza Sindacale Aziendale stessa.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 13 - parte generale - del vigente C.C.N.L. in merito alla mobilità della manodopera, ed alle recenti intese interconfederali sullo stesso argomento, le parti convengono che gli spostamenti temporanei di lavoratori saranno effettuati nel rispetto delle normative contrattuali, come potrebbe verificarsi anche nel caso di sostituzioni di lavoratori interessati ad assenze dovute a malattia, infortunio, ed assenze giustificate.

Gli spostamenti temporanei di durata prevedibile superiore a 15 giorni saranno comunicati preventivamente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale.

Gli spostamenti non temporanei verranno effettuati secondo la normativa dell'art. 13 del C.C.N.L.. Le parti convengono che, in caso di spostamenti non temporanei, la Direzione Aziendale informerà le strutture sindacali aziendali anche ai fini di esaminare modalità e termini di un eventuale addestramento professionale, allo scopo di salvaguardare contemporaneamente l'esigenza di una maggiore professionalità dei lavoratori e la produttività aziendale.

5) - AMBIENTE DI LAVORO

L'azienda riconosce il Consorzio socio-sanitario di Carpi-Novi e il relativo tariffario, previo esame delle modalità operative di intervento da effettuarsi congiuntamente a livello aziendale.

Si conviene che, per quanto riguarda le modalità operative degli accertamenti sanitari, il Consorzio si atterrà al metodo cosiddetto delle "visite mirate".

Alle maestranze che su invito di detto centro verranno sottoposte a visita medica, generica o specialistica, saranno riconosciute due ore all'anno di permessi retribuiti in caso di accertamenti diagnostici presso gabinetti medici esterni al-

(Mancini)

[Handwritten signature]

Righi della

Co. D. A. Ambrosio, S. Rappana, Fed. Cava, C. Liberto, Costella, Autanelli, Tabellini, Ciocecheri, Della, A. Bonvicini

l'azienda e le ore necessarie per accertamenti diagnostici effettuati all'interno dell'azienda stessa.

Gli esami di cui sopra, effettuati all'interno dell'azienda, saranno richiesti e praticati, in linea di massima, nel periodo terminale del turno di lavoro.

Il graduale invio dei lavoratori da sottoporre agli esami diagnostici fuori dell'azienda su indicazione del centro di medicina preventiva, sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

L'azienda riconosce un'ora di permesso retribuito all'anno ad ogni dipendente ai fini delle visite citologiche, previa presentazione di documentazione proveniente dall'Autorità sanitaria competente.

Per le eventuali ulteriori visite citologiche oltre la prima nell'arco dell'anno, le lavoratrici interessate utilizzeranno un monte ore di permessi retribuiti nella misura di 100 ore all'anno.

6) - MENSA E TRASPORTO

L'azienda riconosce l'accordo per la istituzione delle mense sociali ed interaziendali di Carpi-Limidi stipulato il 13/7/76 e si impegna al pagamento delle quote stabilite dall'apposito Comitato di gestione per n. 38 dipendenti dello stabilimento di Via Lama e n. 46 dipendenti per lo stabilimento di Viale Manzoni, entro il 10 ottobre 1977.

Tutti i lavoratori della Ditta Biesseci s.a.s. potranno beneficiare del valore del costo del pasto.

L'azienda si impegna ad aumentare del 20% gli attuali rimborsi riconosciuti ai dipendenti che utilizzano mezzi propri di trasporto e che distino dal luogo di lavoro oltre 4 Km.

Il rimborso di cui al presente paragrafo non sarà riconosciuto ai dipendenti residenti in località servita adeguatamente dal mezzo pubblico.

7) - DIRITTI SINDACALI

L'azienda riconosce ai componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale un monte annuo di 576 ore di permessi retribuiti per il disimpegno di incarichi inerenti al loro mandato.

Dette ore potranno essere usufruite anche dai delegati di reparto.

Il monte ore di cui sopra è comprensivo delle ore previste per lo stesso titolo della legge e dal contratto.

Alman
124
D. Amadori
S. Romano
Benedetti
F. Ciavarella
S. Ramano
Benedetti
S. Ramano
Benedetti
S. Ramano
Benedetti

8) - PATRONATO

Con riferimento all'art. 12 della legge 300, l'azienda mette a disposizione dei Patronati Confederali (C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.) un idoneo locale nel quale potrà svolgere la sua attività e ricevere i lavoratori fuori dall'orario di lavoro, avendo le parti concordemente presente l'esigenza di salvaguardare il normale svolgimento dell'attività lavorativa ai fini produttivi.

Il rappresentante dei Patronati Confederali, designato dagli stessi con lettera alla Direzione aziendale, qualora sia un componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale, potrà usufruire di 40 ore annue retribuite, da utilizzare nell'ambito del monte ore preventivamente concordato fra la Rappresentanza Sindacale Aziendale medesima e la Direzione aziendale di cui al precedente punto 7), per l'espletamento di attività e compiti propri e specifici dei Patronati stessi.

Il rappresentante dei Patronati in argomento beneficerà delle ore retribuite sopra indicate, richiedendo alla Direzione i permessi di cui trattasi con un adeguato preavviso, in relazione anche con le esigenze produttive dell'azienda.

9) - ANTICIPAZIONE INDENITA' INAM-INAIL

L'azienda provvederà ad anticipare alle normali scadenze dei periodi di paga le indennità di malattia e di infortunio a carico dei competenti Istituti INAM e INAIL.

Le parti prenderanno i necessari contatti con gli Istituti preposti per ottenere le garanzie previste dagli art. 48 - parte generale - e 14 - parte operai - del vigente C.C.N.L..

10) - INQUADRAMENTO CATEGORIALE

Le parti esamineranno a livello aziendale su richiesta della Rappresentanza Sindacale Aziendale con eventuale confronto a livello sindacale, passaggi di categoria riferiti alla corretta applicazione del vigente C.C.N.L., sulla base dell'elenco predisposto dall'azienda.

Eventuali superminimi individuali in atto verranno assorbiti, sino a concorrenza, nel caso di passaggi alla categoria superiore.

11) - PREMIO DI PRODUZIONE

L'azienda corrisponderà a tutti i dipendenti una somma "una tantum" nella misura di L. 35.000, pagabile come segue:

- L. 15.000 il 10/7/1977;
- L. 10.000 il 10/9/1977;
- L. 10.000 il 10/10/1977.

Righi della

Udini Uberta

Fiume Zott.
Castello Andornelle
S. Ramone

Stattin A. Fedra Grava
Bubelli S.
ellecafi Welta P. Ambrosio

L'attuale premio di produzione di L. 26.815 verrà elevato come segue:

- a L. 33.000 mensili con decorrenza 1°/7/1977;
- a L. 38.000 " " " 1°/3/1978;
- a L. 42.000 " " " 1°/9/1978.

12) - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità sino al 30/9/1979.

Righi
Alberta
Giuseppe
Castelli
S. Romano
Bardoli
D'Ambrosio
M. D. D.
Giuseppe
eliseo
Uelle
Giuliano

A) L'azienda dichiara che rilascerà i permessi per assentarsi dal lavoro in caso di comprovata esigenza senza l'obbligo di recupero.

B) Le parti si danno atto che gli incontri di particolare importanza tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Aziendale potranno effettuarsi durante l'orario di lavoro previo accordo tra le parti stesse.

Alghisetti
Alberta
Carli
S. Bonanni
Labetti
Bonacelli
D'Ambrosio
Fed. Giovan
Allegretti
Alghisetti
Alghisetti
Alghisetti
Alghisetti
Alghisetti

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

